



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Dipartimento Amministrativo e Tecnico

U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

Piazzale Giovanni delle Bande Nere 11 – 40026 Imola (BO)

GARA	pa/27/2015
CIG	ZE414938C7

**"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR E PREPARAZIONE PASTI NEI LOCALI POSTI ALL'INTERNO
DEL POLO SANITARIO CITTA' DI IMOLA**

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA/SCHEMA DI CONTRATTO

Responsabile amministrativo:

dott.ssa Paola Bandini

Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Domenico Alessandro Faiello

CAPITOLATO SPECIALE/SCHEMA DI CONTATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR E PREPARAZIONE PASTI NEI LOCALI POSTI ALL'INTERNO DEL POLO SANITARIO TERRITORIALE CITTA' DI IMOLA. GARA N. 27/2015 - CIG. ZE414938C7

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche dell'Azienda USL di Imola, sito in Imola - P.le Giovanni dalle Bende Nere, 11

FRA

L'Azienda USL di Imola - C.F. 90000900374 - nella persona del Dirigente Responsabile dell'U.O.P.T.I. Dr. Ing. Domenico Alessandro Faiello nato a Friburgo (Svizzera) il 28.08.1967 delegato in forza della deliberazione n.329 del 31.05.2001 e successive modificazioni.

E

La ditta _____ con sede in _____ via _____
C.F./P.IVA _____ nella persona del Titolare/Legale Rappresentante Sig. _____ nato a _____ (BO) il _____ e residente a _____ Via _____

PREMESSO CHE:

- Con determinazione del Direttore UOPTI n. TI/____ del _____ è stata indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento in gestione del "servizio di bar all'interno del Polo Sanitario Territoriale città di Imola"
- in seguito a contrattazione n. pa/27/2015, con Determinazione del Direttore della U.O.P.T.I. n. /TI/____ del _____ è stato aggiudicato, mediante affidamento in economia ex art. 125 D.Lgs 163/2006, l'appalto per il servizio di gestione del bar interno del Polo Sanitario Territoriale città di Imola al sunnominato appaltatore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Il Dr. Ing. Domenico Alessandro Faiello, in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Imola, che legalmente rappresenta, concede in gestione al Sig. _____ che accetta, i locali destinati a bar interno (il locale è da intendersi quello indicato nella planimetria allegata del locale ed concede alla medesimo Sig. _____, in qualità di Titolare/legale rappresentante della Ditta _____ con sede in _____ - cod.fisc. _____ - P.IVA _____ - che pure accetta, la gestione del servizio sotto osservanza dei patti e condizioni seguenti:

ART. 1 - OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di cui all'oggetto, si deve intendere di natura prettamente pubblicitica avente ad oggetto la concessione della gestione del servizio di Bar e preparazione pasti all'interno del Polo Territoriale Città di Imola - V.le Amendola, 2 - nei locali appositamente adibiti a tale uso.

Per "preparazione dei pasti si intende la fornitura di una portata a scelta fra:

- Un primo con opzione fra varie pietanze/un secondo con opzione fra varie pietanze/un piatto unico;
- ½ litro di acqua minerale
- Pane, coperto e servizio
- Eventuali varianti migliorative.

Non sono incluse:

- Bibite, vino, caffè.

Nel listino prezzi dovranno essere presenti almeno 5 diverse tipologie di pasti (ciascuna del valore di € 5,16).

L'Aggiudicatario del presente appalto accetta anche di aderire alla Convenzione che regolamerterà il servizio sostitutivo "pasto/mensa" come sopra descritto, convenzione che sarà stipulata direttamente con la U.O. Economato e Logistica di questa Azienda USL.

Si evidenzia che le fatture che verranno emesse dall'Azienda USL relativamente al servizio sostitutivo "pasto/mensa" saranno in formato elettronico ai sensi della Legge n. 244/2007.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione e' fissata in 28 mesi, a partire dalla data che verrà indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.

La concessione, alla sua scadenza, potrà essere prorogata con atto espresso, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL, per un periodo successivo non superiore ad un anno; diversamente, la concessione si intende cessata alla scadenza naturale.

La concessione potrà altresì essere prorogata, a discrezione dell'Azienda USL di Imola, per il periodo necessario all'espletamento di nuova procedura di gara, senza pregiudizio per il servizio svolto.

La concessione non potrà essere ceduta, neppure in parte, a terzi, senza il preventivo consenso dell'Azienda USL di Imola; il decesso del Concessionario o la contraenza di grave infermità che lo obblighi ad interrompere l'attività relativa alla gestione del servizio oggetto del presente appalto, comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso.

Il Concessionario, salvo quanto previsto al punto precedente, qualora intendesse cessare la gestione prima della scadenza del termine contrattuale, dovrà dare apposita comunicazione scritta all'Azienda USL almeno 6 mesi prima e sarà tenuto comunque a proseguire la gestione per il tempo necessario all'Azienda USL medesima di espletare nuova gara d'appalto, salvo il risarcimento alla medesima di ogni eventuale danno che l'interruzione anticipata le avrà causato.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE

Il Concessionario dovrà possedere i requisiti richiesti dalle Norme, regolamenti e disposizioni in materia di commercio, pubblica sicurezza e igienico-sanitarie e si assumerà tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative, derivanti dalla conduzione dell'esercizio in oggetto.

L'aggiudicatario, al fine di poter iniziare l'attività, dovrà essere in regola con la normativa di settore e presentare presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Imola (SUAP) apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in quanto l'attività di gestione del bar e preparazione pasti è vincolata alla sede del Presidio Sanitario Territoriale città di Imola e non può essere trasferita in altra sede/zona.

La carenza, originaria o successiva, dei requisiti dianzi richiamati, ovvero qualsivoglia impedimento a conferire al Concessionario l'intestazione dell'autorizzazione necessaria, per il periodo di durata del rapporto, sarà causa di annullamento dello stesso a far data dal provvedimento amministrativo o dalla comunicazione, da parte dell'autorità competente, della mancanza dei requisiti richiesti.

ART. 4 - CANONE CONTRATTUALE

Il canone annuale per la concessione in parola, e' fissato nella misura risultante da quanto offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara e pertanto per l'importo di € _____/anno (IVA esclusa) per complessivi € _____ oltre a € 2.100,00/anno per riscaldamento e acqua (oltre a IVA di legge).

Tale canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente, in analogia a quanto previsto dall'art. 24 Legge 27.07.78 n. 392 sulle locazioni di immobili urbani.

Il pagamento del canone dovrà effettuarsi in rate mensili anticipate dietro emissione di apposita nota di addebita da parte dell'Azienda USL e il Concessionario si obbliga a pagare in qualunque caso per intero il canone stabilito senza poterlo mai scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Azienda USL di Imola.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

E' fatto divieto per l'aggiudicatario del servizio, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, di interrompere le prestazioni previste dal Contratto. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario ha versato una cauzione definitiva di € _____ pari al 10% dell'importo netto complessivo risultante dall'offerta presentata, mediante costituzione di fidejussione bancaria n. _____ o polizza assicurativa n. _____ di parte _____ di _____ - _____ agenzia _____ - a garanzia della buona conservazione dei locali e della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 6 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente capitolato di gara, a condurre l'esercizio usando e facendo usare dai propri codiuvanti, siano essi congiunti o terzi, con la migliore diligenza possibile, il locale, gli impianti, gli apparecchi, i mobili, gli accessori, che egli e' tenuto a mantenere in perfette condizioni di funzionamento, essendosi convenute, a carico esclusivo del Concessionario, tanto la ordinaria che la straordinaria manutenzione completa dei locali interessati.

Resta inteso che gli arredi, gli accessori, le macchine e quant'altro costruito o acquistato a spese del Concessionario uscente (la cui installazione dovrà sempre avvenire dietro parere favorevole degli organi tecnici dell'Amministrazione), potrà, al termine del contratto, essere eventualmente acquistato dal nuovo Concessionario, qualora sia ritenuto idoneo ad un utile uso, al prezzo di stima che sarà concordato tra le parti, oppure il Concessionario uscente dovrà asportarlo, senza danno o spese per l'Amministrazione.

Alla nuova gestione si richiede comunque l'allestimento di arredi che facilitino il consumo degli alimenti all'interno del Bar (es. posizionamento di appositi tavolini, da concordarsi con l'Azienda USL di Imola stessa) nonché appositi accorgimenti per favorire l'accessibilità ai disabili.

Il Concessionario è costituito custode dei locali oggetto della presente concessione ed è a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali medesimi.

Gli eventuali danni al locale o a quant'altro sopra indicato, che venissero rilevati dall'Azienda USL di Imola, dovranno essere immediatamente risarciti alla medesima dal Concessionario stesso; in caso contrario, l'Azienda USL di Imola potrà senz'altro rivalersi, senza necessita' di ulteriore consenso del Concessionario, sulla cauzione definitiva.

ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Azienda USL di Imola si riserva altresì la facoltà di giudicare la qualità del servizio offerto, a proprio insindacabile giudizio, e di notificare al Concessionario le eventuali modifiche da apportare. Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi, entro i termini stabiliti, alle suddette richieste, l'Azienda USL di Imola ha la facoltà di provvedere direttamente, senza che il Concessionario possa avanzare richieste di risarcimento.

L'Azienda USL ha il diritto, a propria discrezione, di controllare l'andamento igienico-sanitario dell'esercizio del bar, la congruità dei prezzi praticati e di controllare la normale qualità merceologica dei generi e degli articoli in vendita nell'esercizio.

E' fatto divieto al Concessionario di vendere alcunché al di fuori dei locali del Bar; Egli deve inoltre impedire che si facciano schiamazzi o rumori di alcun genere, in quanto l'esercizio deve essere condotto con ogni cura perché non ne derivi alcun nocimento alla quiete e al decoro proprio di una sede ospedaliera. E' specificamente vietato l'uso di apparecchi radio, televisori o affini; e' inoltre fatto assoluto divieto di somministrazione e di vendita al minuto di bevande superalcoliche. E' altresì assolutamente vietato l'uso di apparecchi a fiamma libera all'interno dei locali adibiti a bar.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di:

- tenere la massima pulizia nel locale, negli arredi, nelle suppellettili, curando, in particolare, che sia installata nel Bar-Spaccio una macchina per la disinfezione termica di bicchieri e posate;
- tenere pulita anche l'immediata adiacenza del locale, compresi il deposito retrostante ed il servizio igienico affidato alla gestione del Bar stesso;

- osservare tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario nel rispetto delle vigenti H.A.C.C.P.;
- ottemperare alle istruzioni dell'Azienda USL di Imola la quale approverà il listino dei prezzi dei prodotti venduti nell'esercizio, affinché tali prezzi non siano superiori a quelli medi praticati dalla generalità dei pubblici esercizi di Imola, ricavabili dal listino prezzi massimi edito dalla locale Confesercenti e di controllare altresì che i generi in vendita nell'esercizio siano di normale qualità merceologica in rapporto ai prezzi;
- il listino prezzi dovrà prevedere, per i dipendenti dell'Azienda USL, tariffe agevolate con uno sconto minimo del 10% ben visibile all'interno del locale;
- possedere un carrello per l'allontanamento dei rifiuti alimentari e per il trasporto giornaliero all'apposito cassonetto comunale;
- possedere le attrezzature idonee per le attività di pulizia (carrello duo-mop, mop, pannetti di diverso colore, ecc.);
- usare sempre e comunque massima cortesia nei confronti del pubblico.

ART. 9 - PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO

Il Concessionario e' responsabile del comportamento del personale che lo coadiuva, sia che si tratti di congiunti o di salariati, ed e' responsabile altresì che i suoi collaboratori siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi di pubblica sicurezza e sanitarie.

Il personale dovrà essere di sana e robusta costituzione, come da certificato dell'Autorità Sanitaria e dovrà essere in possesso del Libretto di Idoneità Sanitaria. Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di dotare il suo personale di un vestiario idoneo al servizio: indumenti e cuffia da indossare esclusivamente all'interno del Bar comprese le scarpe di servizio a norma di sicurezza (D.Lgs. n.81/2008).

Il Concessionario dovrà altresì applicare esattamente i contratti sindacali ed ogni altra norma previdenziale a tutela dei lavoratori, restando espressamente esclusa ogni interferenza e responsabilità dell'Azienda USL di Imola.

ART. 10 - ORARIO DI APERTURA

L'esercizio rispetterà il seguente orario di apertura:

- dal lunedì al giovedì: 7.00 - 16.00
- venerdì: 7.00 - 15.00
- sabato: 7.00 - 13.00
- domenica e festivi: chiuso

Eventuali modificazioni saranno concordate direttamente con la U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche in relazione alle esigenze dei servizi del Presidio, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 11 - PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

IL concorrente deve possedere, con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, quale tra l'altro il D.Lgs 81/2008, il Registro degli infortuni e si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, e quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei rischi. E' fatto inoltre carico al Concessionario di stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile e locativa per l'attività oggetto del presente contratto.

ART. 12 - ONERI FISCALI E SPESE DI GESTIONE

Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento degli oneri fiscali e di tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla gestione dell'esercizio, tenendo sollevata e indenne l'Azienda USL di Imola da ogni onere, pagamento od obbligazione, sia nei confronti del fisco, che dei fornitori, di salariati o di terzi; in particolare, sono a carico del Concessionario le tasse di rinnovo delle autorizzazioni e/o licenze eventualmente dovute, nonché le spese di loro temporanea intestazione.

Il rimborso delle spese sostenute dall'Azienda USL di Imola per riscaldamento, fornitura di acqua, relative ai locali adibiti al Bar, avverrà forfettariamente nella misura iniziale di € 175,00/mese, a partire dal 1° mese di vigenza della concessione, e aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertato dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Sono a totale carico del Concessionario le spese per la pulizia e fornitura di energia elettrica dei locali oggetto dell'appalto.

ART. 13 - OBBLIGO COMUNICAZIONE VARIAZIONI

Il Concessionario ha l'obbligo, durante il periodo di durata del servizio, di comunicare tempestivamente all'Azienda USL tutte le variazioni nel proprio assetto societario e/o organizzativo; l'Azienda USL, per contro, si riserva la facoltà di accettare le suddette modifiche, con provvedimento espresso; in caso contrario, essa potrà risolvere il contratto, con semplice avviso scritto, senza penali e senza alcun preavviso.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto nè la cessione totale o parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Azienda USL.

ART. 15 - PENALITA' - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

Qualora l'impresa appaltatrice non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente contratto, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, sarà facoltà dell'Azienda USL di recedere in qualsiasi momento dal contratto, restando a carico della Ditta il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Azienda U.S.L. a questo riguardo.

Il contratto è risolto in tronco "ipso-facto et jure" a solo giudizio dell'Azienda U.S.L. e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- 1) in caso di subappalto, cessione totale o parziale del contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda USL;
- 2) quando incorra in gravi negligenze ed inadempienze agli obblighi assunti tali da compromettere la regolarità del servizio, quali la mancata corresponsione del canone, interruzioni del servizio senza giustificato motivo, inosservanza delle norme di legge o di regolamento;
- 3) quando per la terza volta, anche non consecutiva durante il periodo contrattuale, l'Azienda U.S.L. abbia dovuto contestare alla Ditta l'esecuzione del servizio o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che, a suo insindacabile giudizio, si siano verificati.
- 4) in caso di fallimento, anche se seguito da concordato, da concordato preventivo o liquidazione dell'aggiudicatario o atti di sequestro o pignoramento.
- 5) Revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio.
- 6) Accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente.
- 7) In caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici.

Sarà inoltre facoltà dell'Azienda USL di Imola appaltante affidare ad altra Ditta l'esecuzione del servizio che l'appaltatore non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutato di eseguire, ponendo a carico dello stesso le spese relative.

In caso di inadempienza di lieve entità, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL di Imola, è facoltà della medesima applicare unilateralmente penalità da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ogni inadempienza.

In caso di gravi e ripetute inadempienze contestate per iscritto dall'Azienda U.S.L. alle quali la Ditta non dovesse provvedere tempestivamente con iniziative atte a rimuovere le medesime, e in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la cauzione e le fatture non ancora liquidate, relativamente ai servizi oggetto di contestazione, verranno introitate dall'Azienda U.S.L. a titolo di penale salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. La Ditta appaltatrice in tale caso non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite

ART. 16 - ULTERIORI PENALITA'

L'inosservanza delle obbligazioni previste dal presente Capitolato speciale/schema di contratto, verranno debitamente segnalate dall'Azienda USL di Imola che impartirà anche i provvedimenti atti a rimuovere le irregolarità, salvo impregiudicato il diritto per l'Azienda USL di accertare ed essere risarcita da ogni eventuale danno, a suo insindacabile giudizio; il Concessionario dovrà a propria

cura e spese, dare immediata esecuzione alle disposizioni impartite dall'Azienda USL di Imola; in caso contrario, l'Azienda USL di Imola provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, nonché, a proprio insindacabile giudizio, alla revoca della concessione; l'Azienda USL di Imola procederà nello stesso modo, nel caso in cui si verifichi l'inosservanza delle disposizioni che verranno da Essa stessa impartite durante la vigenza contrattuale.

Art. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI AUSL IMOLA

Codesta ditta, al momento della sottoscrizione del presente ordine/contratto dichiara di aver acquisito conoscenza del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Imola", pubblicato sul sito dell'Azienda USL di Imola <http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6677> e di portarlo a conoscenza dei propri dipendenti che operano presso le sedi dell'AUSL di Imola, con l'impegno di vigilare sul rispetto del suddetto Codice e di adottare provvedimenti conseguenti a fronte di comportamenti non conformi.

Art. 18 - OBBLIGHI ANTICORRUZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità e integrità enunciati dal Codice di Comportamento approvato con Deliberazione n. 2 del 31/01/2014, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali ed altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza ed i rapporti con gli utenti e gli altri collaboratori. L'incaricato dichiara di aver ricevuto in copia i Codici e di averli sottoscritti. L'incaricato è inoltre consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto.

ART. 19 - ACCETTAZIONE

Il Concessionario aggiudicatario accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del Cod. Civ. Per qualsiasi controversie che dovesse insorgere durante la vigenza della Concessione in oggetto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concedente, per l'AUSL di Imola

Il Concessionario

Dott. Ing. D. Alessandro Faiello

Sig. _____